

Delibera n. 50/2021

**Avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., per violazione del medesimo decreto legislativo n. 112/2015, relativamente al Prospetto informativo della rete per l'anno 2021.**

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 aprile 2021

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche: l'Autorità o ART), ed in particolare il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede "*a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie*";
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione) come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*" (di seguito anche: il decreto legislativo n. 112/2015), ed in particolare:
- l'articolo 1, commi 4 e 5, l'articolo 2, l'articolo 3, comma 1, lettera II);
  - l'articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, che prevedono: "*1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. (...) 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura*";
  - l'articolo 37, commi 1, 3, 8, e 14, lettere a) e d), ai sensi del quale "*[l']organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo*

*dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000; [...] d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione”;*

- l'Allegato III, commi 1, 2 e 3, secondo il quale “*1. L'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile. 2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risultarne influenzato. 3. Il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio non può essere superiore a dodici mesi prima della sua entrata in vigore”;*
- l'Allegato V, recante il contenuto del prospetto informativo della rete;

**VISTA**

la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'Allegato VII della citata direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO**

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante “*Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione*”, e, in particolare, l'Allegato A;

**VISTO**

il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 215/2020, del 17 dicembre 2020, notificata in pari data con prot. ART n. 20023/2020, con cui è stata accertata, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (di seguito anche: la Società o TUA) la violazione dell'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non aver elaborato e pubblicato il Prospetto informativo della rete (di seguito anche: il PIR) relativo all'anno 2020, e conseguentemente è stata irrogata ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del menzionato decreto legislativo n. 112/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

**VISTA**

la nota prot. ART n. 15749/2019, del 4 dicembre 2019, con la quale a TUA, nonché ad altri Gestori di reti regionali interconnesse, è stato richiesto di comunicare il termine fissato per la presentazione delle richieste di capacità da parte delle imprese

ferroviarie, da integrare nell'orario di servizio 2020-2021, di cui all'Allegato III, punto 3, del decreto legislativo n. 112/2015;

**VISTA**

la nota di riscontro, assunta agli atti dell'Autorità con nota prot. ART n. 16024/2019, del 10 dicembre 2019, con cui la Società ha comunicato che *"fermo restante che nel frattempo andrebbe acquisita l'Autorizzazione di Sicurezza e redatto in via definitiva il Prospetto Informativo Rete, in sintonia a quanto disposto dall'allegato III, punto 3 del D. Lgs n° 112/2015, si prevede che la data per il termine di presentazione delle richieste di capacità, da parte delle Imprese Ferroviarie interessate, da integrare nell'orario di servizio, è fissata al 30/06/2020"*;

**CONSIDERATO**

che, ai sensi del succitato articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 112/2015, la pubblicazione del PIR deve avvenire almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura per l'orario di servizio cui si riferisce lo stesso PIR e, comunque, a tutto voler concedere, al più tardi, entro la scadenza coincidente con l'avvio dell'orario di servizio 2020-2021, avvio fissato, dall'Allegato III del decreto legislativo n. 112/2015, alla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. E ciò al fine di rendere note le modalità e le regole per l'accesso all'infrastruttura nei confronti delle imprese ferroviarie e dei richiedenti capacità nel corso dell'orario 2020-2021;

**CONSIDERATO**

che il PIR rappresenta un importante elemento informativo che il Gestore dell'infrastruttura appronta a favore del mercato, attuale e potenziale, e che contiene specificazioni sulle caratteristiche della rete gestita, sui criteri adottati per quantificare tariffe e canoni per l'uso dell'infrastruttura e sulle regole seguite per disciplinare le richieste di capacità infrastrutturale e di accesso ai servizi connessi alla rete, sugli schemi quadro degli atti contrattuali oggetto di stipula tra il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie o altro soggetto richiedente capacità per l'utilizzo della capacità infrastrutturale, nonché sulle regole e gli obblighi reciproci che disciplinano l'esercizio del servizio di trasporto ferroviario per l'orario a cui il PIR si riferisce, anche a tutela degli utenti del servizio;

**RILEVATO**

che TUA non ha provveduto nei termini di legge ad elaborare e pubblicare il PIR 2021, contenente le condizioni di accesso all'infrastruttura e ai servizi connessi valevoli nel corso dell'orario 2020-2021, da portare a conoscenza delle imprese ferroviarie e dei richiedenti capacità, e che, a tutt'oggi, la violazione risulta ancora in atto;

**VISTA**

la relazione predisposta dal competente Ufficio, in particolare in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento;

**CONSIDERATO**

che, sulla base della documentazione in atti, sembra emergere la violazione da parte di TUA, con riferimento al PIR 2021, dell'articolo 14, commi 1 e 5, e dell'Allegato III del medesimo decreto legislativo n. 112/2015;

**RITENUTO**

pertanto, che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., per l'eventuale adozione di un

provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del decreto legislativo n. 112/2015, per non aver pubblicato, a tutt'oggi, il PIR 2021, contenente le condizioni di accesso all'infrastruttura e ai servizi connessi valevoli nel corso dell'orario 2020-2021, da portare a conoscenza delle imprese ferroviarie e dei richiedenti capacità, in adempimento dell'obbligo disciplinato dall'articolo 14, commi 1 e 5, e dall'Allegato III del decreto legislativo n. 112/2015;

su proposta del Segretario generale

### **DELIBERA**

1. l'avvio, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., di un procedimento, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del decreto legislativo n. 112/2015, concernente il mancato adempimento, relativamente al Prospetto Informativo della Rete 2021, dell'obbligo disciplinato dall'articolo 14, commi 1 e 5, e Allegato III del decreto legislativo n. 112/2015;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015, fatto in ogni caso salvo l'articolo 37, comma 14, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 112/2015, in forza del quale *"in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), [l'organismo di regolazione provvede] ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione"*;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 8 aprile 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)